

**ALLEGATO A alla Dgr n. 795 del 14 maggio 2015**

pag. 1/10

**BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE-
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2015**

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza e con l'adeguamento tecnologico e strumentale delle polizie locali, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali singoli o associati sotto indicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

- a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2014, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della Lr 27 aprile 2012, n.18. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4, Lr n.18/2012.
- b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e dell'art. 8 comma 3 della Lr. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti al 31.12.2014, dati ISTAT.
- c) Comuni capofila di convenzione con altri Comuni. La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2014, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque), istituite in conformità all'art.5 della Lr n. 18/2012. Nell'ipotesi di convenzione tra Unione di Comuni e altri enti locali, l'Unione deve svolgere il ruolo di capofila di convenzione, ai sensi dell'art.4 comma 4 della Lr n. 18/2012, fermi restando i requisiti di cui alla precedente lett. a.). Le convenzioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 *bis*, L. 241/90 e ss.mm.ii.
- d) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2014, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque).
I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali, ad eccezione del caso previsto al Paragrafo 7 (Priorità) lett.h. (ossia, ove prevista la trasformazione in Unioni di Comuni) e, in ogni caso, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio
- e) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti

Per accedere ai finanziamenti è richiesta l'iscrizione nel "**Registro regionale delle forme di gestione associata**" previsto all' art. 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, ove istituito.

Gli atti costitutivi delle forme associative tra enti locali devono prevedere espressamente la *gestione unitaria di tutte le funzioni di polizia locale*, talché non permangano servizi, attività o compiti residuali in capo ai singoli enti associati; la gestione unitaria deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda.

I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3 comma 2 della Lr. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 attuata con Dgr n. 1417/2013 e dalla legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

- a. Ripristino della piena funzionalità dei sistemi di videosorveglianza già installati, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70
- b. Implementazione del numero delle postazioni dei sistemi di videosorveglianza già installati, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70 (sono ammessi marginali interventi di mero *ripristino* della funzionalità del sistema, purché la relativa spesa non superi il 20% del totale dei costi di progetto previsti, IVA esclusa)
- c. Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale, attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto prescelto (e comunque riferibili ad un solo progetto), da effettuare entro i termini indicati al Paragrafo 6 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti). Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento e, ove computate, impongono in ogni caso la revisione tecnica e la riapprovazione formale del progetto corretto di conseguenza, fatte salve le sanzioni previste al Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.

Non sono ammesse spese per iniziative analoghe già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, in coerenza anche con quanto previsto al Paragrafo 4 (Tetti contributivi).

Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto.

Paragrafo 3) PROCEDURA ORDINARIA E PROCEDURA PATTIZIA*Procedura ordinaria*

Gli enti legittimati ai sensi del Paragrafo 1 (Beneficiari) possono presentare domanda di contributo con **procedura ordinaria**. In questo caso i contenuti attuativi del progetto scelto sono predefiniti nell'ambito della modulistica inerente alla domanda stessa, come previsto al successivo Paragrafo 8 (Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda) lett a).

Procedura pattizia (progetti integrati)

Gli enti legittimati ai sensi del Paragrafo 1 (Beneficiari), lettere a.), b.) (Unione di Comuni, Unioni montane) o al Paragrafo.1 lett. E.) (Capoluoghi di provincia o Città metropolitane) possono presentare domanda di contributo per un progetto condiviso (denominato "progetto integrato") scelto fra quelli indicati al Paragrafo 2 (Progetti e spese ammissibili), purché coinvolga **almeno tre distretti di polizia locale costituiti e contermini** e ciascun distretto abbia come capofila (o sia costituito da) uno dei medesimi enti sopra indicati. L'ente proponente è scelto di comune accordo fra i distretti interessati.

In questo caso, la domanda riporta gli estremi di massima del progetto prescelto, i cui contenuti attuativi saranno poi concordati con l'amministrazione regionale mediante **procedura pattizia**, come previsto al successivo Paragrafo 8 lett b), previa ammissione a finanziamento "con riserva".

Entro *sei mesi* dal provvedimento di ammissione “con riserva”, la Regione, l’Ente proponente e i referenti per gli altri distretti interessati concordano uno schema di accordo istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che include il progetto integrato attuativo e fissa le condizioni, le garanzie e quant’altro ritenuto utile e necessario per l’ottimizzazione del progetto stesso e la verifica dei suoi risultati. Con l’approvazione formale dell’accordo è perfezionata anche l’assegnazione in via definitiva del contributo.

Paragrafo 4) TETTI CONTRIBUTIVI

I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici eventualmente attribuiti per finalità analoghe. L’ammontare del contributo richiesto (così come l’importo di progetto) va espresso in valore intero, arrotondato *per eccesso* se il primo decimale è pari o superiore a 0,5 e *per difetto* in caso contrario.

a) Il contributo massimo concedibile per i progetti presentati con ‘*procedura ordinaria*’ ai sensi del Paragrafo 3 (Procedura ordinaria e procedura pattizia), non può superare il **70%** dell’investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

- 1 € 25.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett a. (ripristino funzionalità sistemi di videosorveglianza)
- 2 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (implementazione sistemi di videosorveglianza)
- 3 € 100.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett.c (Centrali uniche distrettuali)

b) Una quota non superiore a *un terzo* delle risorse disponibili (arrotondato per eccesso) è riservata ai progetti integrati da definire con ‘*procedura pattizia*’ ai sensi del Paragrafo 3. I fondi eventualmente non utilizzati o residuali restano a disposizione per i progetti a procedura ordinaria.

Il contributo massimo concedibile per questi progetti integrati non può superare il **70%** dell’investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

- 4 € 80.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett a. (ripristino funzionalità sistemi di videosorveglianza)
- 5 € 130.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (implementazione sistemi di videosorveglianza)
- 6 € 250.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett.c (Centrale unica distrettuale al servizio dei tre distretti contermini)

Paragrafo 5) ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’assegnazione del contributo per i progetti presentati con ‘*procedura ordinaria*’ è disposta dalla Giunta regionale, secondo quanto richiesto e fino a concorrenza dei fondi disponibili, in base alla graduatoria stilata sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 7 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta dagli uffici ai fini istruttori.

Il contributo è erogato, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nel rispetto delle nuove regole di contabilità pubblica di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs n. 126/2014 , con le seguenti modalità:

- Acconto del 30% a seguito dell’avvenuta assegnazione
- 2^a tranche, pari al 30% del contributo assegnato, previa produzione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto prevista al successivo Paragrafo 6 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti), che dimostri l’avvenuta liquidazione di una spesa almeno equivalente al 60% del contributo assegnato. La mancata produzione della relazione intermedia, da effettuarsi entro e non oltre i 1° ottobre dell’annualità di riferimento, comporta la sanzione prevista al Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni)
- 3^a tranche a saldo, pari al rimanente 40% del contributo assegnato, o comunque spettante in base alle spese documentate con la rendicontazione finale prodotta ai sensi del Paragrafo 6, da effettuarsi entro e non oltre il termine ultimo ivi indicato.

L'assegnazione del contributo per i progetti integrati da definire con '*procedura pattizia*' è disposta dalla Giunta regionale con le modalità indicate al Paragrafo 3, sulla quota dei fondi resi allo scopo disponibili ai sensi del Paragrafo 4 lett. b).

Le modalità di erogazione del contributo sono fissate nell'ambito dell'accordo istituzionale previsto e in analogia con quelle sopra indicate per i progetti a procedura ordinaria.

Paragrafo 6) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Progetti a procedura ordinaria

Durata

Il termine massimo di conclusione dei progetti presentati con 'procedura ordinaria' è fissato entro 24 mesi (ventiquattro) dall'ammissione a finanziamento.

Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda del contributo.

In via eccezionale, la Giunta regionale può motivatamente autorizzare richieste di proroga del progetto oltre il termine massimo sopra indicato o comunque concesso dal dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia o da volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi: la relativa richiesta va presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda di contributo o comunque concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella relazione intermedia e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il responsabile incaricato dall'ente proponente per la gestione attuativa del progetto ha l'obbligo di produrre una relazione intermedia con cadenza annuale sullo stato di avanzamento del progetto, che dia conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte. Alla relazione è allegato un prospetto analitico e altra eventuale documentazione comprovante le spese liquidate, il cui ammontare corrisponda almeno al 60% dell'importo di progetto, calcolato al netto dell'I.V.A.; ove la spesa dimostrata non raggiunga la percentuale richiesta, la liquidazione della seconda tranche del contributo è sospesa fino alla produzione della relativa documentazione probatoria. Va allegato inoltre il parere rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto.

La presentazione della relazione intermedia, completa del prospetto analitico delle spese liquidate, deve essere presentata entro e non oltre l'1 ottobre dell'annualità di riferimento ed è in ogni caso condizione necessaria per ottenere la seconda tranche del contributo e la mancata o incompleta presentazione della stessa è sanzionata ai sensi del Paragrafo 9.

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove richiesto, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

Modifiche progettuali

Sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quando anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso; in particolare, qualora nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e

autorizzazione del dirigente, subordinata alla verifica del permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale; la modifica autorizzata dal dirigente regionale è formalmente recepita dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al Paragrafo 8 (Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda), salvo riportare la seguente dicitura :

BANDO L.R. 9/2002, ART. 3, ANNO 2015 – Rendicontazione progetto del (ente proponente)

La rendicontazione del progetto comprende:

- 1 La domanda di liquidazione del saldo spettante, firmata dal responsabile incaricato e dal legale rappresentante dell'ente proponente, con l'indicazione analitica della documentazione allegata. Il saldo del contributo spettante è calcolato sulle spese effettivamente sostenute, come previsto al successivo Paragrafo 9;
- 2 La relazione conclusiva, a firma del Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto e dia conto dei rapporti interni fra gli enti interessati e coinvolti nel progetto stesso e delle eventuali problematiche insorte
- 3 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto dell'I.V.A., analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
- 4 Copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese sostenute

Dovrà inoltre essere allegata

- 5 Copia di valido documento identificativo del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva sopra indicata.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.

Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata.

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può predisporre specifica modulistica per la rendicontazione finale.

b) *Progetti a procedura pattizia*

Il termine massimo di conclusione dei progetti integrati, da definire con 'procedura pattizia', è fissato entro **36 mesi** (trentasei) dal perfezionamento dell'assegnazione definitiva del contributo, come previsto al Paragrafo 3.

Per quanto attiene alla gestione e rendicontazione del progetto integrato, le condizioni saranno fissate con l'atto d'intesa previsto e in analogia con quanto sopra indicato per i progetti a 'procedura ordinaria'.

Paragrafo 7) PRIORITÀ

I) I progetti ammissibili presentati con '*procedura ordinaria*' sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti con riferimento ai dati Istat al 31.12.2014.

A) Soggetti proponenti

- a) Unioni di Comuni, costituenti o capofila di Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti: punti 35
- b) Unioni di Comuni non ricompresi nella precedente lettera a.): punti 25
- c) Unioni montane, costituenti o capofila di Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti: punti 35
- d) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera c.): punti 25
- e) Comuni capofila di convenzione per Distretti di polizia Locale già formalmente costituiti: punti 30
- f) Comuni capofila di convenzione non ricompresi nella precedente lettera e.): punti 20
- g) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 15
- h) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012 e che abbiano deliberato la trasformazione in *Unione di comuni*, da attivare entro il termine di conclusione del progetto: punti 35
- i) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane: punti 40

B) Contenuti di progetto

- a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a). punti 20
- b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b) : punti 25
- c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c) : punti 40

C) Tetti contributivi richiesti

Questa priorità è valorizzata con un punteggio che va da un minimo di 5 punti a un massimo di 30 punti, ma solo nel caso sia stato effettuato l'impegno di spesa preliminare previsto al Paragrafo.8 lettera a), punto 3 (in caso contrario vale 0).

Il punteggio è calcolato automaticamente, con valori approssimati a un decimo. Le variabili di riferimento sono quelle indicate al Paragrafo 4, ossia:

- 6 *percentuale contributiva* richiesta, rispetto alla percentuale massima prevista del 70% sull'importo di progetto al netto dell'IVA
- 7 *contributo richiesto*, rispetto al massimale contributivo prefissato per tipologia di progetto.

Il punteggio cresce, con progressione lineare, al decrescere di entrambe le variabili rispetto ai valori massimi prefissati (ad esempio, se è richiesta la *percentuale massima* concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo è raggiunto solo per valori entrambe prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

II) Per quanto riguarda i progetti integrati, da definire mediante '*procedura pattizia*', il finanziamento è attribuito fino a concorrenza dei fondi riservati ai sensi del Paragrafo 4 lettera b e preferendo, in ordine decrescente, le tipologie previste al Paragrafo 2 *lettera c* (implementazione Centrali Uniche di P.L), al Paragrafo 2 *lettera a* (ripristino funzionalità, interoperabilità e centralizzazione sistemi di videosorveglianza) e infine al Paragrafo 2 *lettera b* (implementazione, interoperabilità e centralizzazione sistemi di videosorveglianza) .

In caso di equivalenza, prevale il progetto che interessa l'ambito territoriale che comprende il maggior numero totale di abitanti e, in subordine, il minore importo contributivo richiesto in valore assoluto.

L'assegnazione è effettuata con le modalità previste al Paragrafo 3 e in coerenza con quanto disposto al Paragrafo 5 (Assegnazione ed erogazione del contributo).

Paragrafo 8) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda presentata con '*procedura ordinaria*' è composta dai seguenti documenti obbligatori:

1. *Modulo di domanda e schema di progetto*, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3> compilati integralmente e sottoscritti in originale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria e, ove previsto, dal responsabile incaricato per gli aspetti tecnico- gestionali dell'ente proponente.
Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo.
Una volta compilati, i moduli vanno stampati, timbrati e sottoscritti. La trasmissione è effettuata esclusivamente via PEC, come previsto alla successiva lettera c).
2. *Relazione tecnica* del progetto, a firma del responsabile incaricato, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, le spese previste, le procedure di attuazione e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti
3. *copia autentica* della delibera dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati, che approva lo schema del progetto e la relazione tecnica e ne affida la gestione all'ente proponente, autorizza la presentazione della domanda di contributo e impegna la relativa spesa nel bilancio annuale (l'impegno di spesa non può essere inferiore ad un terzo dell'importo complessivo di progetto, calcolato al netto dell'IVA).
Qualora non sia effettuato l'impegno di spesa, per qualsiasi motivo, non saranno riconosciute le priorità previste al Paragrafo 7 (Priorità) lettera C (Tetti contributivi richiesti)
4. *gli atti costitutivi* (statuto, convenzione) non devono essere allegati, bensì *aggiornati in sede di monitoraggio permanente delle polizie locali previsto ai sensi della DGR n.3805 del 9.12.2009* o comunque entro l'ulteriore periodo concesso ai sensi del successivo Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"). Vanno peraltro riportati gli *estremi degli atti di approvazione* e di *pubblicazione* degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d." *permalink*", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili
5. Ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2015, sono necessarie anche le delibere che ne dispongono espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni e i Consorzi)
6. Ai fini della priorità prevista per i Consorzi ai sensi del Paragrafo 7 lett. h), vanno allegate le delibere di tutti gli enti associati che approvano la trasformazione in Unione di Comuni e lo schema dei relativi atti costitutivi, definendo i tempi di attivazione.

b) La domanda presentata secondo la '*procedura pattizia*' (progetti integrati) è composta dai seguenti documenti obbligatori:

1. *Modulo unico di domanda e schema di progetto integrato*, redatto utilizzando la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3> compilata integralmente e sottoscritta in originale dal legale rappresentante (Presidente o Sindaco) dell'ente proponente e dal Comandante di polizia locale referente per il distretto di appartenenza dell'ente proponente, nonché dal responsabile incaricato per la parte finanziaria e, ove necessario, del responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente proponente. La domanda è siglata anche dal legale rappresentante di ciascuno degli enti referenti/capofila per gli altri distretti che partecipano al progetto integrato.
Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo.

Una volta compilato, il modulo va stampato, timbrato e sottoscritto. La trasmissione è effettuata esclusivamente via PEC, come previsto alla successiva lettera c).

2. *Relazione tecnica di massima* del progetto prescelto, a firma del responsabile incaricato, che espliciti le soluzioni tecniche da individuare, le spese previste, le procedure di attuazione e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti
3. *copia autentica* della delibera dell'ente proponente (se capofila di convenzione per il distretto costituito, sono necessarie anche le delibere degli enti convenzionati), nonché delle delibere degli enti che costituiscono gli altri *distretti* interessati, che approvano lo schema del progetto integrato e la relazione tecnica, affidano la gestione del progetto all'ente proponente, autorizzano l'ente proponente alla presentazione della domanda di contributo anche ai fini dell'accesso alla procedura pattizia prevista, quantificano la previsione di spesa e dispongono di impegnare le risorse necessarie nel bilancio annuale dopo l'eventuale ammissione a finanziamento in via definitiva ai sensi del Paragrafo 3
4. *gli atti costitutivi* (statuto, convenzione) non devono essere allegati, bensì *aggiornati in sede di monitoraggio permanente delle polizie locali previsto ai sensi della DGR n.3805 del 9.12.2009* o comunque entro l'ulteriore periodo concesso ai sensi del successivo Paragrafo 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni). Vanno peraltro riportati *gli estremi degli atti di approvazione* e di *pubblicazione* degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d." *permalink*", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili
5. Ove la scadenza anche di una sola forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2015, sono necessarie le delibere degli enti interessati che ne dispongono espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni).

c) Trasmissione della domanda

Le domande di contributo possono essere trasmesse a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della delibera di approvazione del presente bando.

Le domande di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC. In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

L'indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:

Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A – Sezione Lavori Pubblici - Settore Osservatorio Regionale Appalti, Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Sede: G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454, 30123, Venezia

Il termine ultimo per la trasmissione della domanda è fissato al 31 agosto 2015.

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

BANDO L.R. 9/2002, ART.3, ANNO 2015 – Alla Sezione LL.PP.- Domanda di contributo del (ente proponente)

Per ragioni organizzative interne, si chiede inoltre di anticipare informalmente la documentazione suddetta agli uffici competenti, all'indirizzo di posta elettronica sotto riportato (la mancata anticipazione informale o una dicitura diversa nell'oggetto della corrispondenza non sono comunque sanzionabili) :

sicurezza.poliziale@regione.veneto.it

Paragrafo 9) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

- 1 È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 8 lettera c), o con modalità difformi da quelle ivi previste
- 2 È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1 o del Paragrafo 3 , o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti
- 3 La documentazione presentata non è conforme a quanto previsto al Paragrafo 8. In ogni caso, la documentazione difforme a quanto previsto ai punti 1 e 2 del Paragrafo 8, lettere a), b) non è sanabile
- Non è stato effettuato l'aggiornamento dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente previsto dalla Dgr n.3805/2009, con specifico riferimento agli "*atti costitutivi*" della forma associativa o del distretto richiesti al Paragrafo 8, lettera a) punto 4. **A questo scopo, ai Comandanti referenti già individuati, o da individuare, e abilitati all'inserimento dei dati, è comunque concesso un ulteriore "tempo finestra" utile per l'aggiornamento, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della delibera di approvazione del presente bando fino alla scadenza prevista per la presentazione della domanda.**
- 4 Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste o comunque indicate dal presente bando quale causa di esclusione o di inammissibilità
- 5 La mancata risposta ai chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o integrazioni formalmente richieste in fase istruttoria ed entro i termini indicati

Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

- 1 Lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto
- 2 Il mancato aggiornamento costante dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente ai sensi della Dgr n.3805/2009
- 3 La mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 6
- 4 Il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione
- 5 L'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per analoghe finalità
- 6 L'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Sono causa di riduzione del contributo assegnato le seguenti ipotesi:

- 1 Spese per azioni non previste o non preventivamente autorizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo

- 2 Minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, ferma restando la percentuale contributiva prevista
- 3 Minori spese rendicontate dovute a parziale realizzazione del progetto o alla sua riduzione, qualora non siano state preventivamente comunicate e autorizzate dal dirigente regionale competente, comportano l'ulteriore penalizzazione *di 5 punti percentuali* sul contributo spettante in base alle spese rendicontate
- 4 La mancata presentazione della relazione intermedia entro il termine indicato al Paragrafo 6, circa lo stato di attuazione del progetto e le altre informazioni richieste, con allegato prospetto dimostrativo delle spese sostenute pari almeno all'importo previsto, comporta la decadenza della seconda tranche contributiva qualora l'ente, previo sollecito, non ottemperi all'obbligo entro il termine concesso. L'erogazione della seconda tranche è comunque sospesa qualora non sia dimostrato il raggiungimento della quota di spesa prevista al Paragrafo 5, fino alla produzione della relativa documentazione probatoria

Ulteriori sanzioni:

- 1 Fatto salvo quanto sopra previsto al terzo comma del Paragrafo 9, lo scioglimento, il mancato rinnovo o il recesso anche di un solo membro della forma associativa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima di *cinque anni dall'assegnazione definitiva del contributo* comporta la revoca parziale con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in proporzione alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio e al numero di abitanti dell'ente uscente